

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 336/CGF

(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 233/CGF– RIUNIONE DEL 7 MARZO 2014

## I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI**

**SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 16.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla società A.S. Roma S.p.A. (di seguito Roma) – all’esito della gara Milan/Roma del 16.12.2013 - la sanzione *dell’ammenda di € 50.000,00 e l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “curva sud” privo di spettatori; ex art. 16 n. 2 bis C.G.S. la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara Roma/Napoli del 18 ottobre 2013*”.

Tale decisione riposa sulle circostanze refertate dai collaboratori della Procura Federale, i quali hanno attestato di aver *distintamente udito* i seguenti cori: “*rossoneri squadra di neri*” (registrato alle ore 20:23, all’11 del p.t. ed all’8° s.t.) ed il grido “*buuu*” all’indirizzo del calciatore del Milan Mario Balotelli (ripetuto per due volte all’8° del p.t. ed al 12° del s.t.).

Avverso la decisione del giudice di prime cure ha interposto reclamo la menzionata società, all’uopo contestando, in punto di fatto, la percepibilità dei cori in questione, aggiungendo, quanto al primo, che più verosimilmente l’espressione pronunciata era quella “*rossoneri carabinieri*” e, quanto al secondo, che debba essere più appropriatamente considerato come manifestazione di disapprovazione, priva di qualsivoglia intento di discriminazione razziale.

Di poi la reclamante lamenta la violazione del principio della correlatività della sanzione siccome consistente nella chiusura di un settore per condotte non addebitabili ai suoi reali spettatori: ed, invero, dei 1.577 tifosi presenti allo stadio solo 551 sarebbero stati abbonati in curva sud. Infine, la sanzione in argomento non potrebbe che trovare applicazione a decorrere dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, secondo quanto previsto dall’articolo 22 C.G.S..

Sulla scorta delle suddette considerazioni la società reclamante ha, dunque, concluso per l’annullamento ovvero, in via subordinata, per la riduzione della sanzione applicata.

Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell’udienza all’esito dell’esposizione delle tesi difensive.

Con ordinanza resa pubblica con Com. ffU. n. 147/CGF del 20.12.2013, questa Corte, sulla premessa che dovesse ritenersi impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di rito e di merito, nonché ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei

principi dell'afflittività e proporzionalità, ha disposto incumbenti istruttori onde “..acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come “apprese dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive” e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan/Roma del 16.12.2013, assistono “normalmente” alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure..”

La suddetta ordinanza è stata ottemperata dalla Procura federale mediante deposito di una relazione d'indagine.

All'odierna udienza di discussione, la società ricorrente ha ribadito le conclusioni già precedentemente rassegnate.

Il reclamo va accolto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale ed al quale, pertanto, occorre mettere capo anche per apprezzare, sotto distinto profilo, l'idoneità degli elementi raccolti a concretizzare un quadro di sufficiente chiarezza anche rispetto alla soglia di necessaria offensività delle condotte accertate secondo le coordinate previste dalla disciplina di settore che ne seleziono la rilevanza giuridica in funzione della “dimensione e percezione reale del fenomeno”.

Nella declinazione dei suddetti predicati il nuovo testo dell'art. 11, comma 3, C.G.S., impone, invero, di verificare, con il più elevato livello di certezza possibile, l'attitudine dei cori ad essere percepiti in tutti i settori dello stadio ovvero, quantomeno, nella parte largamente prevalente.

Osserva, di contro, questa Corte, che dagli atti presenti nel fascicolo, tale specifico risultato probatorio non può dirsi raggiunto.

Sotto tale profilo, deve, infatti, rilevarsi come la testimonianza compendiata nel rapporto dei delegati della Procura Federale non sia idonea a veicolare notizie contraddistinte da un sufficiente grado di concluzione probatoria.

Ed, invero, mette conto evidenziare che dal precitato atto si evince che, il primo coro, “*rossoneri squadra di neri*”, veniva registrato, anzitutto, alle ore 20:23, dai collaboratori dr. Agnesi e Avv. Bellocari, posizionati all'interno del recinto di gioco, all'altezza della linea mediana del campo, ma non dal dr. Li Pira, che si trovava all'interno dell'impianto sportivo nell'area riservata agli spogliatoi. Di poi, veniva nuovamente intonato all'11 del p.t. ed all'8° s.t. e veniva percepito sempre unicamente dai collaboratori dr. Agnesi e Avv. Bellocari, collocati rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan e all'altezza della linea di centrocampo. Tale coro, ancora una volta, non veniva percepito dal dr. Li Pira che, questa volta, si trovava all'interno del recinto di gioco nei pressi della panchina aggiuntiva della società Roma.

Quanto, poi, al secondo grido di contenuto discriminatorio, “*buuuu*” all'indirizzo del calciatore del Milan Mario Balotelli, ripetuto per due volte all'8° del p.t. ed al 12° del s.t., tutti e tre i collaboratori, Agnesi, Bellocari e Li Pira, riferiscono di averlo udito, chiarendo altresì che erano, in tali circostanze, rispettivamente posizionati accanto alla panchina aggiuntiva del Milan, all'altezza della linea mediana del terreno di gioco e accanto alla panchina della Roma.

Orbene, deve rilevarsi che nelle suindicate circostanze, anche quando i cori sono stati uditi da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale (evenienza questa nemmeno sempre riscontrata), i tre osservatori stazionavano, all'interno dello stadio, lungo la stessa direttrice, in un'area compresa tra le due panchine, e senza nemmeno coprire interamente tale lato nella sua intera estensione.

Tale fonte di osservazione, riferendosi ad una area spaziale ristretta rispetto alla complessiva estensione dell'impianto, non consente di inferire, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, che i cori intonati dai sostenitori della Roma avessero, sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tale da poter essere uditi e quindi “percepiti” in tutta la restante parte dello stadio (ovvero nella sua parte preponderante), di talchè – in mancanza di siffatta prova – non può che rilevarsi la mancata dimostrazione dell'attitudine offensiva delle condotte accertate, siccome riscontrata limitatamente ad un perimetro spaziale ed uditivo contenuto e quindi inidoneo a raggiungere quel clamore ingiurioso e discriminatorio che la norma intende combattere e scongiurare all'interno degli stadi durante le manifestazioni sportive.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DALL'A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. VALERO IGLESIAS BORJA SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)

Con preannuncio e successivo reclamo, proposti nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, l'A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Nazionale della L.N.P.A. (in seguito anche G.S.N.) di cui al Com. Uff. n. 135 del 25.02.2014, con la quale il detto Giudice ha squalificato per 4 giornate effettive di gara il calciatore Valero Iglesias Borja per aver spinto reiteratamente a gioco fermo un calciatore avversario e per avere, all'atto del conseguenziale provvedimento di espulsione, posto una mano su una spalla dell'arbitro spingendolo.

La società reclamante, dopo aver rispettivamente individuato, per i due distinti episodi, in 1 (una) e 3 (tre) giornate la sanzione complessivamente irrogata, ha dedotto, quali motivi di gravame, errata interpretazione e qualificazione dell'intera vicenda da parte del Direttore di gara e, di conseguenza, del Giudice Sportivo Nazionale, nonché la non corrispondenza al loro reale ed effettivo svolgimento i fatti considerati, eccependo, infine, la sproporzione della squalifica, ritenuta del tutto eccessiva.

In particolare, secondo la prospettazione della soc. Fiorentina, il proprio atleta non avrebbe posto in essere alcuna condotta disciplinarmente rilevante in danno del calciatore avversario Munari e nemmeno alcun atto di coercizione fisica nei confronti dell'arbitro; ad iniziale sostegno di tali argomentazioni la medesima reclamante (ri)produce le valutazioni rese in proposito da organi di stampa, da un ex arbitro internazionale e da un ex calciatore che non possono in alcun modo venir prese in considerazione dalla Corte, restando evidentemente vietato in sede di giustizia sportiva come, del resto, in ogni altra sede giurisdizionale, fondare il proprio convincimento sulla base di opinioni personali, ancorché autorevolmente espresse, e servizi giornalistici.

Trascurando, per evidente ed inoppugnabile irrilevanza, il riferimento a considerazioni rese dal Presidente federale, ad ulteriore sostegno del proposto reclamo la Società ricorrente - pur riconoscendo, in apertura del proprio gravame, l'assoluta fede privilegiata attribuita dal Codice di Giustizia Sportiva agli atti ufficiali - versa in atti una serie di fotogrammi riproducenti lo svolgimento dei fatti sanzionati, senza chiedere di venir ammessa alla relativa esibizione, semplicemente assumendo che tale documentazione sarebbe producibile a sensi dell'art. 35 detto Codice.

Ritiene, viceversa, la Corte che la detta produzione non sia consentita, proprio nel rispetto dell'art. 35 C.G.S. invocato dal sodalizio ricorrente.

Per completezza motivazionale gioverà, a questo punto, richiamare e parzialmente riprodurre la normativa in discorso: le relative disposizioni, dopo aver confermato, al capo 1.1, la valenza probatoria degli atti ufficiali, individuano, al punto 1.2, la facoltà per gli Organi di giustizia di utilizzare *“anche riprese televisive ed altri filmati”* nella sola ipotesi del c.d. scambio di persona, mentre al successivo capo 1.3 consentono l'esame di filmati *“per le gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema”* purché *“non visti dall'arbitro”*.

In tali ipotesi il Procuratore Federale deve far pervenire al G.S.N. *“riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara”*.

Subito di seguito, l'alinea prevede che, *“entro lo stesso termine”*, società e tesserati *“hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del G.S.N. una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza”*, allegando gli stessi e la tassa di € 100,00, soggiungendo che *“l'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta”*.

Infine, il capo in richiamo dispone che *“con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al G.S.N. l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva ..... sanzionato dall’arbitro”*.

Nella presente fattispecie la reclamante A.C. Fiorentina non ha rispettato né le modalità, né i termini sopra riprodotti, previsti dalla norma, versando in atti soltanto innanzi la Corte i fotogrammi di cui intenderebbe servirsi, la cui produzione, tuttavia, sulla scorta delle disposizioni regolamentari appena richiamate deve essere colpita da ineluttabile sanzione di inammissibilità per mancato rispetto delle prescritte modalità e del prescritto termine.

Ritiene in definitiva la Corte, in conformità ad indirizzo ormai granitico, che la propria decisione debba venir fondata esclusivamente sulle risultanze degli atti ufficiali, senza consentire ad emergenze estranee, anche solo affievolita rilevanza sulla formazione del proprio convincimento.

Sulla base di tali risultanze processuali il reclamo può essere parzialmente accolto.

Ricordato che il provvedimento del G.S.N. non ha distinto la complessiva squalifica evitando di ripartirla fra le due diverse condotte sanzionate, ritiene la Corte che la valutazione offerta al riguardo dal reclamo possa venir condivisa, tenuto conto che una giornata di squalifica è stata inflitta, con lo stesso C.U., anche al calciatore Munari della soc. Parma, per di più adottando la medesima motivazione contestata all’atleta della Fiorentina di aver *“spinto reiteratamente con veemenza un calciatore avversario ponendogli le mani sul petto”*.

Le reciproche, reiterate e veementi spinte scambiate fra i due calciatori, risultanti dal referto arbitrale senza venir contrastate da altri atti ufficiali che in proposito nulla riferiscono, fanno ritenere pienamente congrua la sanzione di che trattasi, tenuto altresì conto del mancato reclamo della Soc. Parma in relazione alla squalifica del calciatore Munari.

Il reclamo merita, viceversa, parziale accoglimento per quanto riguarda l’ulteriore sanzione, pari a tre giornate effettive di gara, dal momento che, sempre in base al rapporto del Direttore di gara, costituente – ripetesi - unico atto ufficiale sull’episodio, la condotta sanzionata, evidentemente ritenuta dal primo giudice violenta, può considerarsi più semplicemente irriguardosa, non risultando elementi che possano connotare di violenza l’appoggio, da parte del calciatore, di una mano sulla spalla dell’arbitro e nemmeno la successiva spinta, risultata inidonea a provocare conseguenze.

E’ ben vero che taluni precedenti arresti di questa Corte e di altri Organi di giustizia, invocati in reclamo al fine di ottenere l’annullamento e/o una riduzione della squalifica, hanno sanzionato con due giornate effettive di gara episodi fattuali sostanzialmente identici a quello di specie, ma accompagnati da espressioni ed epiteti nei confronti degli ufficiali di gara; ritiene tuttavia la Corte che la condotta del calciatore di cui al presente procedimento sia qualificabile come irriguardosa indipendentemente dall’accertata circostanza che tale condotta non è stata accompagnata da frasi e/o epiteti di sorta.

Il più volte richiamato comportamento del calciatore BorjaValero che ha attinto il direttore di gara, ed in particolare l’effettuata spinta, ancorché lieve, nei confronti dello stesso, a parere del Giudicante equivalgono a condotta irriguardosa, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara, da aggiungere alla giornata di squalifica inflitta per le precedenti considerazioni.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze, riduce la sanzione inflitta al calciatore Valero Iglesias Borja a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI;**
- **AMMENDA DI € 7.000,00,**

**INFLITTE SEGUITO GARA TRAPANI/MODENA DEL 22.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la società Trapani Calcio S.r.l. (di seguito Trapani) ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Trapani/Modena del 22.2.2014, ha irrogato la

sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il Settore "Curva Nord" privo di spettatori nonché dell'ammenda di € 7.000,00 perché *“prima dell'inizio della gara, nella fase di riscaldamento, dalla curva occupata dai sostenitori del Trapani venivano lanciati due sassi, dalle dimensioni di una noce, nei confronti di un Assistente che veniva colpito da un sasso all'anca sinistra e l'altro gli sfiorava il ginocchio”*.

Con i motivi scritti la reclamante eccepiva la sussistenza, nel caso di specie, di tre delle circostanze previste dall'art. 13, comma 1, C.G.S. e richiamate, altresì, dall'art. 14, comma 5. C.G.S., tali da escludere l'applicabilità di qualsivoglia sanzione punitiva per condotte scorrette e/o violente dei propri sostenitori, ampiamente di seguito illustrate e che si richiamano espressamente per la dovuta brevità.

A supporto delle stesse ha indicato alcuni precedenti disciplinari adottati da questa Corte in casi consimili.

Ha, altresì, rilevato che l'autore del gesto, prontamente identificato, era stato un giovanetto di appena 11 anni affetto da un deficit cognitivo che non gli consente di effettuare valutazioni corrette del proprio operato, e nei confronti del quale il Trapani si sarebbe assunto, per il futuro, l'impegno di stargli vicino contribuendo, con apposite iniziative a migliorarne le condizioni, così favorendone la sua maturazione psicologica ed intellettuale.

Ha rilevato, altresì, che la gara si era svolta regolarmente con assoluta normalità e tranquillità.

Ha, infine, sottolineato la mancanza di qualunque precedente specifico.

Ha, quindi, concluso chiedendo: a) in via principale, l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo; b) in subordine, il ridimensionamento della entità del provvedimento gravato, con esclusione dell'obbligo di disputare una gara con il Settore "Curva Nord" privo di spettatori, limitando la sanzione ad una lieve ammenda.

Alla seduta del 7.3.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - I Sezione Giudicante, sono comparsi i difensori della reclamante i quali hanno illustrato i motivi scritti, depositando una nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, recante la data 27.2.2014, invero non sottoscritta dal Presidente dell'Osservatorio, relativa alla gara Trapani/Modena del 22.2.2014, dal cui contenuto si evincerebbe l'avvenuta identificazione del minore che, come riferito nel corpo del reclamo, sarebbe stato l'autore del lancio di due sassi in base al quale il G.S. ha di seguito emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato.

Il reclamo è invero parzialmente fondato per quanto di ragione.

Rileva, all'uopo, questa Corte che il gesto del lancio di due sassi, di ridotte dimensioni come indicato in referto, uno solo dei quali ha attinto l'anca sinistra del Quarto Ufficiale, non ha prodotto alcuna conseguenza lesiva, di modo che non appare di gravità tale, per come l'episodio appare ricostruibile, da giustificare l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori.

Lancio, comunque, censurabile disciplinarmente, con conseguente rideterminazione della sanzione come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio di Trapani, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 10.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI CESARE VALERIO SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)

Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto redatto dall'Assistente del direttore di gara e dal collaboratore della Procura Federale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva.

Rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara al Signor Valerio Di Cesare, atleta tesserato con la Brescia Calcio S.p.A., con riferimento all'incontro di Campionato di Serie B Crotone/Brescia del 21 febbraio 2014, per comportamento non regolamentare tenuto in campo (1 giornata di squalifica, essendo il calciatore già diffidato) nonché per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e per avere infine, al rientro negli spogliatoi, spinto con violenza un calciatore della squadra avversaria (3 giornate di squalifica).

Verificato che nel rapporto dell'Assistente del direttore di gara, Signor Giorgio Peretti, è testualmente rappresentato che “al termine della gara, sul terreno di gioco, il giocatore n. 6 del Brescia Di Cesare Valerio correva per 20 mt fino a metà campo spintonava numerosi avversari cercando di raggiungere un giocatore avversario creando una *mass confrontation* che stava per degenerare in una rissa. Sono intervenuti alcuni compagni di squadra per sopprimere l'ira dello stesso”.

Riscontrato che, con espressioni pressoché identiche a quelle appena riprodotte, il rapporto steso dal collaboratore della Procura federale, Signor Antonio Lacava, riproduce i fatti ascritti al Di Cesare e lo sviluppo degli stessi secondo la sequenza e con le medesime implicazioni soggettive segnalate dall'Assistente del direttore di gara.

Valutato che i motivi di ricorso dedotti dalla Brescia Calcio S.p.A. non colgono nel segno in quanto è ampiamente dimostrato dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente contenzioso come effettivamente il Di Cesare, quando ancora si trovava in campo e nonostante la conclusione della gara, ha agito con veemenza al fine di raggiungere un calciatore della squadra avversaria correndo e spintonando altri calciatori “creando uno scompiglio generale che stava degenerando in rissa” (così, testualmente, nella relazione del collaboratore della Procura Federale), tanto che solo l'energico intervento dei compagni di squadra ha potuto evitare il contatto e la rissa.

Ritenuto che il comportamento assunto dal calciatore in questione nell'episodio richiamato va indubbiamente ascritto nell'alveo di quelli non solo gravemente antisportivi, ma sicuramente in molti dei casi di quelli violenti, sia in ragione della platealità della condotta quanto del concretarsi dei singoli eventi e della vocazione della stessa a degenerare in rissa, qualora il Di Cesare avesse raggiunto l'avversario.

Precisato che detto comportamento, cominciato sul terreno di gioco, è poi proseguito, secondo quanto è stato registrato e puntualmente riprodotto nel suo rapporto dal collaboratore della Procura federale, negli spogliatoi, luogo in cui il Di Cesare ebbe a spintonare con violenza, seppur senza provocare danni alla persona, il calciatore n. 10 del Crotone, Signor Pietro De Giorgio; comportamento che fu reso inoffensivo dal (nuovo) intervento di alcuni giocatori di entrambe le squadre e rispetto al quale le deduzioni della Società ricorrente, secondo la quale l'episodio non sarebbe avvenuto visto che il Di Cesare era stato convocato al fine di sottoscrivere il modulo federale contenente l'invito a presentarsi immediatamente presso i locali antidoping dello stadio e che dunque era sottoposto a “stretta e costante sorveglianza dell'ispettore federale”, non possono trovare alcuna conferma fattuale stante la puntuale descrizione dei fatti registrata dal collaboratore della Procura Federale Signor Lacava, dimostrativi di una sequenza incompatibile con la versione prospettata nel ricorso introduttivo

Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta della squalifica per complessive quattro giornate effettive di gara in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PACI MASSIMO SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014)

Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto redatto dall'Assistente del direttore di gara e dal collaboratore della Procura Federale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva.

Rilevato che il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per 7 giornate di gara ed ammonizione al Signor Massimo Paci, atleta tesserato con la Brescia Calcio S.p.A., con riferimento all'incontro di Campionato di Serie B Crotone/Brescia del 21 febbraio 2014, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (sesta sanzione) e per avere, al 48° del secondo tempo, colpito volontariamente un avversario con una gomitata alla nuca e per avere inoltre, all'atto dell'espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro appoggiando la fronte alla sua e rivolgendogli espressioni ingiuriose".

Verificato che nel rapporto del direttore di gara, Signor Angelo Cervellera, è testualmente rappresentato che al 48° del secondo tempo il calciatore del Brescia Massimo Paci veniva espulso "perché a gioco in svolgimento colpiva volontariamente con una gomitata un avversario alla nuca. Dopo avergli mostrato il provvedimento disciplinare, questi veniva verso di me con fare minaccioso e appoggiava la sua fronte alla mia". Il rapporto dell'arbitro prosegue con l'indicazione dell'insulto proferito al suo indirizzo e riportando la frase dal calciatore pronunciata nei suoi confronti "adesso mi devi dire perché mia hai espulso altrimenti non esco!". Conclude il proprio rapporto sul punto il direttore di gara riferendo che "soltanto l'intervento di un suo compagno lo faceva allontanare".

Valutato che la ricostruzione dei fatti scolpita nel rapporto del direttore di gara evidenzia sia il comportamento violento posto in essere dal calciatore Paci nei confronti dell'avversario sia l'atteggiamento intimidatorio esercitato nei confronti del medesimo direttore di gara all'atto dell'espulsione aggravato dalla espressioni ingiuriose ben descritte nel rapporto stesso e pronunciate dallo stesso Paci proprio nel momento in cui promuoveva detto atteggiamento intimidatorio.

Considerato che i motivi ricorso dedotti dalla Brescia Calcio S.p.A. non possono condividersi con riferimento alle contestazioni circa la dinamica del contrasto con l'avversario, atteso che, come è noto, in detto contesto non è utilizzabile la prova televisiva o fotografica; né dette controdeduzioni colgono nel segno con riferimento alla tipologia di condotta assunta dal Paci nei confronti del direttore di gara, essendo documentalmente dimostrati tanto la portata intimidatrice della reazione prodotta dal calciatore quanto la pronuncia di frasi ingiuriose (e l'atteggiamento intimidatorio) nei confronti dell'arbitro.

Ritenuto tuttavia di valorizzare, in ciò accogliendo in via del tutto residuale le richieste della Società ricorrente, la circostanza che il suddetto atteggiamento intimidatorio non è stato accompagnato, oltre alla pronuncia di ingiurie, da alcun riscontrato comportamento violento del calciatore nei confronti del direttore di gara e che per tale ragione appare più congrua ed aderente ai fatti per come sono stati documentalmente riscontrati una squalifica complessiva di sei giornate, oltre alla sanzione dell'ammonizione (che resta incontestata).

Stimato, conclusivamente, di dover riformulare come sopra al fine di renderla congrua la sanzione inflitta e quindi, in parziale accoglimento del ricorso, stabilirla nella squalifica per complessive 6 giornate effettive di gara ed ammonizione, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia, riduce la sanzione inflitta al calciatore Paci Massimo a 6 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO PROC. D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ROSSI DANIELE SEGUITO GARA ROMA/INTERNAZIONALE DELL'1.3.2014, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

La Corte di Giustizia Federale, considerato che risultano nel caso di specie integrati i requisiti previsti dall'art. 35 C.G.S., ed in particolare un fatto comunque riconducibile ad un gesto di condotta violenta, quale è stato certamente il pugno inferto dal calciatore De Rossi della Roma al calciatore Icardi, nonché la circostanza che il fatto stesso non risulta essere stato percepito dall'arbitro, tra l'altro consultato specificamente in merito dal Giudice Sportivo.

Ritenuto che al riguardo, allo stato della normativa vigente, non possa darsi spazio alla teorica "percepibilità" dell'accadimento, facendo riferimento a concetti come lo spazio visivo e di visuale dell'arbitro e dei suoi assistenti e addizionali, dovendosi fare riferimento a quanto concretamente percepito o meno dagli Ufficiali stessi (come dai medesimi confermato).

Ritenuto, altresì - data l'ammissibilità della prova televisiva ed integrato, come accennato, un fatto di condotta violenta non visto dall'arbitro - che non si possa scendere al di sotto del minimo edittale previsto dall'art. 19.4 lett. b) C.G.S., respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO PROC. D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NUNES JESUS JUAN GUILHERME SEGUITO GARA ROMA/INTERNAZIONALE DELL'1.3.2014, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

La Corte di Giustizia Federale, considerato che risultano nel caso di specie integrati i requisiti previsti dall'art. 35 C.G.S., ed in particolare un fatto comunque riconducibile ad un gesto di condotta violenta, quale è stato certamente il pugno inferto dal calciatore Juan Jesus della società Internazionale al calciatore Romagnoli, nonché la circostanza che il fatto stesso non risulta essere stato percepito dall'arbitro, tra l'altro consultato specificamente in merito dal Giudice Sportivo

Ritenuto che al riguardo, allo stato della normativa vigente, non possa darsi spazio alla teorica "percepibilità" dell'accadimento, facendo riferimento a concetti come lo spazio visivo e di visuale dell'arbitro e dei suoi assistenti e addizionali, dovendosi fare riferimento a quanto concretamente percepito o meno dagli Ufficiali stessi (come dai medesimi confermato).

Ritenuto, altresì - data l'ammissibilità della prova televisiva ed integrato, come accennato, un fatto di condotta violenta non visto dall'arbitro - che non si possa scendere al di sotto del minimo edittale previsto dall'art. 19.4 lett. b) C.G.S., respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Internazionale di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO PROC. D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MANGIA DEVIS SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 2.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014)

In seguito alla gara Spezia/Ternana del 1° marzo 2014, valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto all’allenatore signor Devis Mangia, tesserato per la F.C. Spezia Calcio S.r.l., la squalifica per 1 giornata effettiva, *“per avere, all’8° del secondo tempo, proferito espressione blasfema”*.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, C.G.S., la società F.C. Spezia Calcio S.r.l., la quale ha sostenuto, in sintesi, l’insussistenza del fatto ascritto al signor Mangia, producendo prova televisiva a discolta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 3 marzo 2014, è presente per la società ricorrente l’avv. Galli, il quale si riporta alle argomentazioni e conclusioni espresse nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità delle immagini televisive depositate in atti dalla ricorrente come fonte di prova, in quanto la loro produzione risulta palesemente tardiva rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 35, comma 1.3., C.G.S. ed eseguita con modalità diverse da quelle previste dalla medesima disposizione codicistica.

In ogni caso, la Corte ha ritenuto opportuno sentire il direttore di gara, signor Maresca Fabio, sui fatti oggetto di giudizio. Contattato telefonicamente, il direttore di gara ha confermato, senza alcun dubbio, di aver percepito l’espressione blasfema pronunciata dal signor Mangia, come riportata nel proprio referto.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/ROMA DEL 22.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)

I membri della Procura Federale presenti presso lo stadio Dall’Ara di Bologna segnalavano nel loro rapporto che circa 45 minuti prima dell’inizio della gara Bologna/Roma del 22.2.2014, si verificavano alcuni incidenti nella zona antistante lo stadio di Bologna provocati dai tifosi della Roma al seguito della squadra.

In particolare, i medesimi avrebbero tentato di abbattere un cancello che divideva la zona esterna con quella dei tornelli di ingresso, lanciando svariato materiale all’indirizzo delle Forze dell’Ordine.

I medesimi tifosi si sarebbero resi responsabili, nel corso dell’incontro, del lancio di alcuni bengala e petardi verso il terreno di gioco e verso il settore occupato dai tifosi del Bologna.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014), irrogava a carico della Società Roma la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) con la diffida.

Proponeva reclamo la Società Roma, a mezzo del proprio legale di fiducia, chiedendo l’annullamento (ed in subordine la riduzione della sanzione), evidenziando che i fatti erano accaduti non nel proprio impianto sportivo bensì in trasferta e che quindi la Società anche in considerazione della formulazione letterale dell’art. 14, comma 1, C.G.S., non poteva essere ritenuta responsabile del comportamento dei propri tifosi.

Al riguardo infatti mancava la possibilità di controllo e gestione dell’evento sportivo che era appunto organizzato dalla Società ospitante.

Nell’impugnazione si sosteneva poi che ove la sanzione trovava fondamento nell’art. 4, comma 3, C.G.S. – che prevede la responsabilità oggettiva della Società per il comportamento dei

propri tifosi – la medesima doveva essere attenuata in virtù dell’art. 13 C.G.S. con il riconoscimento delle attenuanti.

Subordinatamente veniva chiesta comunque la riduzione della sanzione in quanto, pur essendo due gli episodi censurati (quello fuori e quello dentro lo stadio) non poteva esservi il cumulo anche perché la loro rilevanza era assolutamente limitata.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società Roma giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall’adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della tifoseria stessa.

Si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono sia all’interno dell’impianto sportivo che nelle sue immediate vicinanze.

Al riguardo il Giudice Sportivo, nella decisione contestata, ha attenuato la sanzione in applicazione – facendone espresso richiamo – del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. a) e b), e 14, comma 5.

Non paiono cogliere nel segno, al riguardo, le osservazioni del reclamo circa la non applicabilità *tout court* dell’art. 14 ai fatti accaduti in trasferta.

Una coordinata lettura della norma citata non può infatti prescindere dalle ulteriori previsioni degli artt. 12 e 13, che non limitano chiaramente i fatti con riguardo a quelli avvenuti nel “...proprio impianto sportivo...”.

Anzi secondo quanto espressamente previsto dall’art. 12, comma 3, la Società risponde per l’introduzione e all’utilizzazione “...negli impianti sportivi...” di materiale pirotecnico, ecc., da parte dei propri tifosi.

La portata generale della normativa, tesa a prevenire fatti pericolosi e/o violenti, e la conseguente responsabilità oggettiva, trova appunto nel sistema una indicazione di principio generale nell’art. 4 ed una mera specificazione delle sanzioni e delle attenuanti negli artt. 12 e ss.

Fatta questa premessa la Corte non può fare a meno di rilevare che gli accadimenti non hanno provocato *vulnus* peculiare alla pubblica incolumità, non essendo stato attinto dal lancio del materiale pirotecnico nessun tifoso avversario e non avendo avuto alcuna concreta conseguenza le condotte violente poste in essere all’esterno dello stadio, ritenendosi pertanto equa una ulteriore attenuazione della sanzione che viene così determinata in € 30.000,00 (trentamila/00).

Ferme le ulteriori statuizioni della pronuncia di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 30.000,00 permanendo la diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma il 19 giugno 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete